

Convenzione per l'attuazione del progetto SIPROIMI/SAI finalizzato alla realizzazione di interventi di accoglienza integrata a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo – Proroga tecnica decorrente dal 01/01/2021 al 30/06/2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno otto del mese di giugno, in modalità remota concordemente tra loro, sottoscrivono digitalmente la presente Convenzione:

1. Dott. Sergio Callari, nella sua qualità di Responsabile della Ripartizione Politiche Sociali e Culturali del Comune di Niscemi, che interviene nel presente atto in nome per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta C.F. 82002100855;
2. ATI Società Cooperativa Sociale "San Francesco s.n.c." (Mandataria) - Sapiens Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (Mandante) - con sede in Caltagirone (CT) P. IVA 04772220879 nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Alberto Spitale C.F. SPTLRT79B23B428P nato in Caltagirone (CT) il 23/02/1979 e residente in San Cono (CT) in via Leone n. 96

PREMESSO

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 02/08/2016 è stato approvato l'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti interessati alla coprogettazione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 2014/2020 – Obiettivo Nazionale 1 – lett. e) "Potenziamento della capacità ricettiva del Sistema di seconda accoglienza dei MSNA";

Che con verbale della Commissione interna del Comune di Niscemi del 25 agosto 2016 è stato affidato all'ATI San Francesco s.c.s. (mandataria) – Sapiens s.c.s. a r.l. ONLUS (mandante), la coprogettazione per la candidatura di una proposta progettuale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 2014/2020;

Che in data 11/05/2017 veniva sottoscritto tra il Comune di Niscemi e l'ATI San Francesco s.n.c. contratto per l'affidamento del servizio di seconda accoglienza di MSNA, nell'ambito del progetto "Itha'ka" n. 1428 con durata 24 mesi per un importo pari ad € 670.948,80;

Che con decreto del Ministero dell'Interno n. 0004801 del 19/04/2019 le attività progettuali vengono prorogate al 31/12/2019 che in data 09/12/2019 viene sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio di seconda accoglienza di MSNA nell'ambito del progetto "Itha'ka" n. 1428 così come previsto da sopra citato decreto prevedendo un finanziamento aggiuntivo pari ad € 224.262,34;

Che con decreto n. 0015515 del 20/12/2019 di € 168.196,75 e decreto 0006655 del 26/06/2020 di € 169.115,86, l'Autorità Responsabile ha prorogato le attività progettuali al 31/12/2020;

Vista la nota del 24/12/2020 del Ministero dell'Interno con la quale il Servizio Centrale autorizza gli Enti ad avviare le procedure di gara per la prosecuzione dei progetti di accoglienza e procedere, ove necessario, alla proroga tecnica dei contratti in essere a valere sul FNPS, ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario;

Visto il decreto prot. n. 29190 del 28/12/2020 del Ministero dell'Interno con il quale il Comune di Niscemi viene ammesso al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo relativamente al progetto FAMI di seconda accoglienza scaduto in data 31/12/2020 per la prosecuzione dello stesso dal 01/01/2021 al 31/12/2023 nell'ambito della rete SIPROIMI/SAI categoria MSNA per la somma di € 447.800,25 annui;

Vista la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 15 del 19/01/2021 con la quale viene approvata la proroga tecnica del progetto "Itha'ka" n. 1428- Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di

seconda accoglienza dei "Minori Stranieri Non Accompagnati" dal 01/01/2021 al 30/06/2021 ai medesimi patti e condizioni stipulati tra il Comune di Niscemi e l'ATI San Francesco s.n.c. (mandataria) – Sapiens Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS per un importo pari ad € 223.900,14;

Che sono stati acquisiti i seguenti certificati: Casellario Giudiziario, Carichi Pendenti degli illeciti amministrativi, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (INAIL, INPS e CASSA EDILE), il certificato dei carichi pendenti tributari, visura camerale dalla quale si evince che ai sensi della normativa vigente in materia nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica dell'appaltatore, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa.

Che in data 08/03/2021, con nota telematica prot. n. 0023548, la stazione appaltante ha avanzato richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) a nome della società Cooperativa Sociale "San Francesco s.c.s.;

Visto l'art. 242, comma 1 lett. b, del Decreto Rilancio il quale così recita: "*.....nei contratti pubblici qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca datiprocedono anche in assenza della documentazione antimafia*". La stipula del contratto è, però, sottoposta a condizioni risolutive; pertanto la stazione appaltante, all'esito della richiesta, ove non riscontri i presupposti di legge, potrà recedere dal contratto fatto salvo il pagamento delle attività e delle spese già sostenute dall'appaltatore per l'esecuzione.

Che ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. del 06/09/2011 n. 159 è stata presentata autocertificazione sulla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 – OGGETTO

Il Comune di Niscemi affida all'ATI composta da "Soc. Coop. Sociale San Francesco" s.n.c. (mandataria) e Sapiens Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS, la prosecuzione del servizio di gestione del progetto "Itha'ka" n. 1428 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo SIPROIMI/SAI, per l'accoglienza, l'integrazione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) in numero di 15 (quindici) soggetti presso la struttura sita nel Comune di Niscemi in via Martiri di via Fani n. 39. I destinatari del progetto sono minori e neomaggiorenni stranieri, maschi.

Art. 3 - Descrizione del servizio

L'ATI San Francesco, nell'espletamento del superiore servizio di accoglienza, si obbliga ad erogare ed eseguire, con oneri e spese a proprio carico e con proprio personale dipendente i servizi meglio descritti all'art. 1 del Contratto già stipulato dai medesimi soggetti di cui sopra in data 11 maggio 2017 che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 4 – Durata

Il presente affidamento ha la durata massima di mesi 6 (sei) decorrenti dal 01/01/2021 indipendentemente dalla sottoscrizione della stessa; ci si riserva di recedere o risolvere anticipatamente dall'affidamento in essere per effetto della sopravvenuta selezione di un nuovo ente attuatore, una volta divenuta efficace ai sensi della normativa vigente, quale motivi di interesse pubblico.

Art. 5 - Costo del servizio

Il servizio oggetto della presente convenzione verrà svolto per un importo di € 223.900,12.

Art. 6 - Spese

L'ATI affidataria del servizio ha diritto alle spettanze dovute relativamente alle attività oggetto della presente convenzione subordinatamente alla presentazione delle fatture con allegate la relativa documentazione contabile ed amministrativa delle spese sostenute.

Art. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'ATI San Francesco s.c.s. (mandataria), nell'ambito di cui alla presente convenzione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2021 e ss.mm.ii. e si impegna ad effettuare tutti i pagamenti utilizzando esclusivamente i conti dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio; qualsiasi variazione dei conti correnti utilizzati dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente pubblico che eroga le somme; i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi, secondo quanto stabilito nel testo di L. n. 136/2021 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Disponibilità struttura

Per l'espletamento del servizio di accoglienza in favore di n. 15 MSNA, si riconferma la struttura sita in Niscemi in via Martiri di via Fani n. 39, la quale è iscritta all'Albo Regionale l. n. 22/86 - Struttura di secondo Livello per MSNA giusto Decreto Dirigenziale n. 4646 del 04/08/2017.

Art. 9 - Rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori

L'ATI è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo e pertanto non è necessario redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

I dati personali che l'ATI fornisce sono utilizzati dal Comune per la gestione del contratto con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
L'ATI ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono utilizzati ed ha la responsabilità dell'uso dei dati stessi. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Niscemi e responsabile è il Dirigente della Ripartizione Politiche Sociali e Culturali. I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente regolamentato nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile, del codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 540/2016 e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 12 - Riservatezza

L'ATI si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto, ed indipendentemente da qualsiasi collegamento

con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 13 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente contratto è competente il Foro di Gela.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente regolamentato nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile.

Sono allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa, il contratto sottoscritto in data 11 maggio 2017 ed in data 09 dicembre 2019.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 04/12/1997 e sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal DPR 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii..

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, redatto in forma elettronica, viene sottoscritto digitalmente come segue:

- il Sig. Alberto Spitale, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "San Francesco s.n.c." (Mandataria) - Sapiens Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (Mandante) - con sede in Caltagirone (CT), mediante firma digitale rilasciata da ArubaPec S.p.a con validità fino al 24/08/2023;
- Il Dott. Sergio Callari, Responsabile della Ripartizione Politiche Sociali e Culturali del Comune di Niscemi, mediante firma digitale rilasciata da ArubaPec S.p.a. NG CA con validità fino al 04/12/2023.